



REGOLAMENTO
DEL
COMUNE DI BEDIGLIORA

2010

INDICE

Preambolo

Premessa

TITOLO I

Nome del Comune – Designazione delle frazioni – Stemma - Sigillo comunale - Gonfalone

- Art. 1 Nome
- Art. 2 Specificazione
- Art. 3 Sigillo - Stemma
- Art. 4 Gonfalone

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del Comune

- Art. 5 Organi

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

- Art. 6 Composizione
- Art. 7 Attribuzioni

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

- Art. 8 Istituzione
- Art. 9 Elezione
- Art. 10 Dimissioni e decadenza
- Art. 11 Attribuzioni
- Art. 12 Seduta costitutiva
- Art. 13 Ufficio presidenziale
- Art. 14 Sessioni ordinarie
- Art. 15 Sessioni straordinarie
- Art. 16 Luogo
- Art. 17 Modo di convocazione
- Art. 18 Frequenza - sanzioni
- Art. 19 Riconvoazioni
- Art. 20 Funzionamento e partecipazione del Municipio
- Art. 21 Pubblicità del Consiglio comunale
- Art. 22 Messaggi municipali - rapporti
- Art. 23 Urgenze ed emendamenti
- Art. 24 Sistema di voto
- Art. 25 Quoziente di voto
- Art. 20 Funzionamento e partecipazione del Municipio
- Art. 26 Entrata in materia
- Art. 27 Votazioni
- Art. 28 Revoca di risoluzioni

Art. 29	Casi di collisione
Art. 30	Verbale
Art. 31	Pubblicazioni delle risoluzioni
Art. 32	Interrogazioni
Art. 33	Interpellanze
Art. 34	Mozioni
Art. 35	Referendum
Art. 36	Iniziativa

CAPITOLO IV

Le Commissioni

Art. 37	Commissioni
Art. 38	Validità delle sedute
Art. 39	Rappresentanza proporzionale
Art. 40	Commissione Gestione
Art. 41	Commissione Petizioni
Art. 42	Commissione Opere pubbliche
Art. 43	Ispezione degli atti
Art. 44	Obbligo di discrezione
Art. 45	Rapporti

CAPITOLO V

Il Municipio

Art. 46	Composizione
Art. 47	Nomine decisioni d'inizio legislatura
Art. 48	Competenze generali
Art. 49	Attribuzioni
Art. 50	Competenze delegate
Art. 51	Competenza a delegare
Art. 52	Tasse e indennità speciali
Art. 53	Sedute
Art. 54	Funzionamento
Art. 55	Spese non preventivate
Art. 56	Lavori e forniture
Art. 57	Verbale
Art. 58	Criteri di comportamento

CAPITOLO VI

Il Sindaco

Art. 59	Competenze
---------	------------

CAPITOLO VII

Dicasteri, commissioni e delegazioni

- Art. 60 Dicasteri
- Art. 61 Delegazioni e commissioni
- Art. 62 Commissioni speciali
- Art. 63 Dichiarazione fedeltà
- Art. 64 Organo peritale di controllo

TITOLO III

I dipendenti comunali

- Art. 65 Dipendenti in genere
- Art. 66 Rapporti d'impiego
- Art. 67 Dichiarazione di fedeltà
- Art. 68 Obblighi e doveri di servizio
- Art. 69 Segretario comunale
- Art. 70 Diritto di firma
- Art. 71 Il perito

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diaria e indennità

- Art. 72 Emolumenti

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

- Art. 73 Piano finanziario
- Art. 74 Preventivi e consuntivi
- Art. 75 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità
- Art. 76 Moltiplicatore
- Art. 77 Messaggi per investimenti
- Art. 78 Diritto di firma

TITOLO VI
I beni comunali
CAPITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 79 Definizione
- Art. 80 Suddivisione
- Art. 81 Amministrazione
- Art. 82 Alienazioni - Locazioni
- Art. 83 Titolo di acquisizione ed estensione

CAPITOLO II
Utilizzo dei beni amministrativi

- Art. 84 Uso comune
- Art. 85 Uso speciale

CAPITOLO III
Tasse

- Art. 86 Ammontare
- Art. 87 Criteri di computo
- Art. 88 Esenzioni

CAPITOLO IV
Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie

- Art. 89 Fideiussioni e mutui
- Art. 90 Divieti
- Art. 91 Prestazioni obbligatorie

TITOLO VII
Ordine pubblico

- Art. 92 Norma generale
- Art. 93 Rumori molesti : divieto
- Art. 94 Quietè notturna
- Art. 95 Lavori rumorosi
- Art. 96 Lavori festivi e notturni
- Art. 97 Lavori agricoli e giardinaggio
- Art. 98 Esercizi pubblici
- Art. 99 Ballo e manifestazioni ricreative
- Art. 100 Funzioni religiose : rispetto

TITOLO VIII

Polizia locale

CAPITOLO I

Lavori – manomissioni e danneggiamenti – affissioni

- Art. 101 Lavori stradali
- Art. 102 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 103 Affissioni
- Art. 104 Siepi e muri di cinta
- Art. 105 Costruzioni pericolanti
- Art. 106 Gronde e paraneve
- Art. 107 Polizia mortuaria

CAPITOLO II

Polizia sanitaria – animali

- Art. 108 Generalità
- Art. 109 Rifiuti
- Art. 110 Cani
- Art. 111 Maltrattamenti

CAPITOLO III

La circolazione

- Art. 112 Generalità
- Art. 113 Arredo urbano

TITOLO IV

Edilizia – protezione del paesaggio e dei beni culturali ed artistici

- Art. 114 Generalità
- Art. 115 Manutenzione dei fondi

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

- Art. 116 Ammontare della multa
- Art. 117 Rapporti e segnalazioni
- Art. 118 Procedura

TITOLO XI

Regolamenti – ordinanze – convenzioni – petizioni

- Art. 119 Regolamenti
- Art. 120 Ordinanze
- Art. 121 Esecuzione di compiti pubblici
- Art. 122 Petizioni

TITOLO XII

Disposizioni transitorie ed abrogative

- Art. 123 Entrata in vigore
- Art. 124 Abrogazioni

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BEDIGLIORA

Preambolo

Il Comune di Bedigliora si prefigge di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare quelli delle future. A tale riguardo si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione dell'ambiente e l'efficienza economica. Allo stesso tempo incoraggia una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.

Premessa

Il presente regolamento comunale compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC) ed i relativi decreti di applicazione

TITOLO I

Nome del Comune – Designazione delle frazioni - Stemma – Sigillo comunale - Gonfalone

Nome	art. 1 Il nome del comune è Bedigliora.
Specificazione 1) circoscrizione	art. 2 Bedigliora, è comune del Circolo di Sessa, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Astano, Croglio, Curio, Novaggio e Pura.
2) frazioni	il territorio giurisdizionale del Comune comprende le frazioni di : Banco, Beride, Brivio, Feredino e Nerocco.
3) limiti territoriali	I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale.

Sigillo – Stemma

art. 3

Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Comune e lo stemma che rappresenta : un chiodo su campo rosso nella parte sinistra ed un gufo su campo giallo nella parte destra, divisi verticalmente.

impronta sigillo -



Gonfalone

art. 4

Il gonfalone viene esposto in occasione delle sedute del Consiglio comunale, di votazioni ed elezioni, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale o regionale, ciò a discrezione del Municipio.

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del Comune

Organi

art. 5

Gli organi del comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

Composizione

art. 6

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Attribuzioni

art. 7

L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio Comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della legge speciale.

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

Istituzione	<p>art. 8 Il Consiglio comunale è composto da 21 membri. Solo eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. La carica è obbligatoria.</p> <p>L'incompatibilità è regolata dall'art. 43 lett. b. LOC</p>
Elezione	<p>art. 9 L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.</p>
Dimissioni e decadenza	<p>art. 10 Si richiamano gli art. 45 LOC e 15 RALOC.</p>
Attribuzioni	<p>art. 11 Si richiamano gli art. 42 cpv. 2, 66, 67, 68, 69 LOC.</p>
1) in generale	
2) Consiglio comunale	<p>Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni fissate dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.</p>
3) deleghe al Municipio	<p>Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di :</p> <ul style="list-style-type: none">a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 10'000.- per singolo investimento;b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di fr. 10'000.- per singola progettazione;c) per l' acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene in oggetto dell'atto di fr. 20'000.-;d) per intraprendere o stare in liti, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di fr. 20'000.- complessivo annuo; <p>L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle già menzionate competenze delegate non deve superare i fr. 30'000.-.</p>

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo fissato dall'art. 5 a RALOC.

Al Municipio è delegata competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 Costituzione cantonale (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).

Seduta costitutiva
1) convocazione

art. 12

Si richiama l'art. 46 LOC

2) dichiarazione di
fedeltà alla
costituzione ed alle
leggi

Si richiama l'art. 47 LOC.

Ufficio presidenziale

art. 13

La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto :

- a) un Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) due scrutatori.

a) supplenza

In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente di seduta.

b) obbligatorietà

Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie
(art. 49 LOC)

art. 14

Il Consiglio comunale si raduna due volte in sessione ordinaria.

La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Il Presidente, d'intesa con il Municipio, può prorogare i termini di due mesi. Si richiama inoltre l'art. 49 cpv. 5 LOC.

Sessioni straordinarie	art. 15 Si richiama l'art. 50 LOC.
Luogo	art. 16 Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale.
Modo di convocazione	art. 17 Si richiama l'art. 51 LOC.
Frequenza sanzioni	art. 18 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Si richiama l'art. 53 LOC.
Riconvocazioni	art. 19 Si richiama l'art. 54 LOC.
Funzionamento e partecipazione del Municipio (art. 55 LOC)	art. 20. Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. In caso di intervento del Presidente quale relatore o capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente. Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine: a) i relatori di maggioranza e minoranza; b) i commissari che hanno firmato con riserva; c) i portavoce dei gruppi. Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali. Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27 LOC.

<p> Pubblicità del Consiglio comunale a) pubblico b) media c) sedute informative </p>	<p> art. 21 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione. Gli organi di informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo. Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo. </p>
<p> Messaggi municipali - rapporti </p>	<p> art. 22 Si richiamano gli artt. 56, 57 e 71 LOC e 10, 11, 11a, 13 RALOC. </p>
<p> Urgenze ed emendamenti </p>	<p> art. 23 Si richiamano gli artt. 38, 56 e 59 LOC e 14a RALOC. </p>
<p> Sistema di voto (art. 60 LOC) </p>	<p> art. 24 Il consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto. </p>
<p> Quoziente di voto </p>	<p> art. 25 Si richiama l'art. 61 LOC. </p>
<p> a) maggioranza semplice </p>	<p> Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del Consiglio. </p>
<p> b) Maggioranza qualificata </p>	<p> Si richiama l'art. 61 cpv. 2 LOC. In caso di parità, nella risoluzione di cui all'art. 61 cpv. 1 LOC la votazione viene ripetuta nella seduta successiva : se il risultato è ancora di parità o se il numero di voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. I consiglieri esclusi in forza all'art. 29 non sono computati nel numero dei presenti. </p>

Entrata in materia	<p>art. 26 Il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. In seguito, apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.</p> <p>La domanda di non entrata in materia o di rinvio di cui all'art. 22 deve essere votata prima di ogni altra proposta.</p>
Votazioni	<p>art. 27 Chiusa la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito si esperisce il voto.</p>
a) in generale	
b) eventuali	<p>Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali ritenuto che l'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.</p> <p>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p>
c) finale	<p>Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
d) regolamenti	<p>Si richiama l'art. 186 cpv. 2 LOC.</p>
Revoca di risoluzioni	<p>art. 28 Si richiama l'art. 63 LOC.</p>
Casi di collisione	<p>art. 29 Si richiamano gli art. 64 e 32 LOC.</p>
Verbale	<p>art. 30 Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte, approvati nella seduta successiva.</p>
Pubblicazioni delle risoluzioni	<p>art. 31 Si richiama l'art. 74 LOC.</p>

Interrogazioni

art. 32

Ogni consigliere comunale può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tale modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

Il Municipio, qualora giudicasse l'interrogazione di interesse generale, potrà diramarla, con la risposta, a tutti i consiglieri comunali.

Interpellanze

art. 33

Ogni consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale. Le interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti dell'amministrazione comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del Legislativo.

Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre Autorità (fondazioni, stato civile, commissione tutoria, autorità fiscali, ecc.).

Le interpellanze devono essere formulate in forma scritta e il testo va consegnato al Segretario comunale dopo la loro presentazione.

Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa. La risposta deve comunque essere assicurata nella seduta successiva.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

Mozioni

art. 34

Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. Il testo delle mozioni deve essere consegnato al Presidente all'inizio della seduta del Consiglio comunale e successivamente letto dal mozionante nella specifica trattanda posta all'ordine del giorno.

Essa deve essere immediatamente demandata per esame ad una Commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del Municipio di allestire entro il termine di sei mesi:

- a) un preavviso scritto, oppure
- b) un messaggio a sostegno della proposta.

Il Municipio che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la Commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

Il rapporto della Commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi.

Referendum

art. 35

Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno 1/5 dei cittadini.

Iniziativa

art. 36

Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78, 79 LOC.

Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

CAPITOLO IV

Le Commissioni

Commissioni	art. 37
a) permanenti	Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, in occasione della seduta costitutiva, le seguenti commissioni : a) gestione b) petizioni c) opere pubbliche.
b) speciali	Si richiama l'art. 69 LOC.
c) composizione	Le commissioni sono composte da 5 membri e stanno in carica l'intera legislatura. La carica di membro è obbligatoria.
d) nomina e funzionamento	Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina: un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Le cariche sono rinnovabili. Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri di almeno 7 giorni prima della seduta. Le Commissioni devono tenere un verbale delle riunioni.
e) attribuzioni	Si richiamano gli art. 33, 56, 172 cpv, 3 lett. b LOC, art. 10 cpv. 2 RALOC. Le commissioni permanenti svolgono gli attributi indicati dagli articoli 40, 41, 42, 43 del presente regolamento. Il Municipio è l'organo competente a designare la commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi, tenuto conto della particolarità, della complessità e della specificità del tema in esame.
Validità delle sedute quorum	art. 38 Si richiama l'art. 70 LOC.
Rappresentanza proporzionale	art. 39 Si richiama l'art. 73 LOC.
Commissione Gestione	art. 40 Si richiamano gli art. 72, 171 a, 172, 173, 174, 175, art. 10 cpv. 2 RALOC.

La Commissione della gestione ha il compito:

- a) di eseguire l'esame della gestione finanziaria e delle tenute dei conti;
- b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore;
- c) di prendere visione del rapporto dell'organo di controllo esterno;
- d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.

Commissione
Petizioni

art. 41

La Commissione delle petizioni ha il compito di :

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi e di altri enti;
- d) preavvisare la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) esaminare in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
- f) esaminare i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale;
- h) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Commissione
Opere Pubbliche

art. 42

La Commissione delle Opere Pubbliche ha il compito di:

- a) preavvisare dal profilo tecnico progetti relativi a opere o servizi pubblici comunali e consortili;
- b) preavvisare dal profilo tecnico interventi interessanti le infrastrutture (strade, piazze, canalizzazioni);
- c) esaminare, dal profilo tecnico ed urbanistico, le proposte interessanti il piano regolatore e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal legislativo ad una Commissione speciale.

Ispezione degli atti

art. 43

Si richiama l'art. 105 cpv. 2 LOC.

Obbligo di
Discrezione

art. 44

Si richiama l'art. 104 LOC sulla discrezione e il riserbo.

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Rapporti

art. 45

si richiamano gli art. 71, 175 LOC e 13 RALOC

- a) ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale, oppure sottoscrivere un rapporto di minoranza.
- b) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

CAPITOLO V

Il Municipio

Composizione

art. 46

Il Municipio è composto da 5 membri.

Nomine e
decisioni d'inizio
Legislatura

art. 47

Si richiamano gli art. 13 p), 46 cpv. 1, 89 cpv. 2, 90, 91 LOC

All'inizio di ogni legislatura il Municipio provvede :

- a) alla nomina del Vicesindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalle leggi o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, nonché il Presidente;
- d) alla nomina negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza;
- e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.

Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata della legislatura.

Competenze
Generali

art. 48

Si richiama l'art. 106 LOC.

Il Municipio, nell'ambito dell'autonomia residua comunale, pianifica l'attività del Comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse comune, comprese le procedure amministrative.

Attribuzioni

art. 49

Si richiamano gli art. 106, 107, 198, 109, 112 LOC.

Competenze
delegate

art. 50

Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Competenze
a delegare

art. 51

Si richiama l'art. 9 cpv. 4 LOC.

Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale ed eventualmente ad altri funzionari competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente.

Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 della Legge edilizia cantonale e gli artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli.

Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Tasse e indennità
speciali

art. 52

Si richiamano gli art. 116 LOC e 28 RALOC.

Per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti l'indennità richiesta è calcolata sulla base delle tariffe a regia di Enti, Società o Associazioni che rappresentano le arti.

Sedute	art. 53
a) convocazione	Per la convocazione e la validità della seduta valgono gli art. 93 e 94 LOC.
b) luogo	Le sedute hanno luogo nella casa comunale. Se ragioni speciali lo giustificano possono essere eccezionalmente tenute in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
Funzionamento	art. 54 Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC, in particolare : art. 96 : frequenza – obbligo di partecipare art. 97 : difetto della maggioranza assoluta art. 98 : direzione, discussione, votazioni art. 99 : validità delle risoluzioni art. 100 : collisione d'interessi art. 102 : revoca di risoluzioni.
Spese non Preventivate	art. 55 Si richiamano gli art. 115 LOC e 5a RALOC. Il Municipio può effettuare spese non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 15'000.-.
Lavori e forniture	art. 56 Si richiama la legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 ed il relativo regolamento di applicazione del 1° ottobre 2001.
Verbale	art. 57 Si richiama l'art. 103 LOC.
Criteri di comportamento	art. 58
a) informazione	Il Municipio, all'inizio della legislatura, stabilisce le modalità interne di comportamento per assicurare e disciplinare l'informazione sui problemi comunali di particolare interesse. A tale riguardo favorisce l'informazione.
b) discrezione e riserbo	I membri del Municipio devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta.

- c) divieto di prestazione Un membro del Municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.
- d) rilascio estratti Si richiama l'art. 105 LOC.

CAPITOLO VI

Il Sindaco

- Competenze **art. 59**
 Per le incombenze del Sindaco, che rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge, si richiamano le disposizioni della LOC :
- art. 98 : sedute municipali
 art. 118 : competenze e funzioni in genere
 art. 119 : competenze e funzioni in particolare
 art. 120 : supplenza del Sindaco
 art. 121 : casi urgenti.

CAPITOLO VII

Dicasteri, commissioni e delegazioni

- Dicasteri **art. 60**
 Si richiamano gli art. 90 LOC e 18 RALOC
- Delegazioni e commissioni **art. 61**
 Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:
 a) delegazione tributaria : 3 membri
 b) commissione scolastica : 5 membri
 c) commissione azienda acqua potabile : 5 membri
- Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà fare parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- Nomina inoltre :
- a) il delegato nella commissione tutoria regionale;
 b) il delegato e supplente per l'inventario al decesso;
 c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
 d) il perito comunale;
 e) il delegato nella commissione scuola media;
 f) il delegato nella Fondazione Grassi.

Commissioni speciali	art. 62 Si richiama l'art. 91 LOC. Il Municipio può altresì istituire altre commissioni ad hoc composte da 5 membri quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l'esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da adottare.
Dichiarazione fedeltà	art. 63 I membri della Delegazione Tributaria, i periti nonché il delegato ed il supplente per l'inventario decessi prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.
Organo peritale di controllo	art. 64 Si richiama l'art. 171 a cpv. 2 LOC.

TITOLO III

I dipendenti comunali

Dipendenti in genere	art. 65 Si richiama l'art. 125 LOC.
Rapporti d'impiego	art. 66 I requisiti per la nomina, gli incarichi, i doveri di servizio, le responsabilità e in generale i rapporti d'impiego con i dipendenti comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei dipendenti (ROD).
Dichiarazione fedeltà	art. 67 Prima di entrare in carica il Segretario comunale e il perito comunale sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi.
Obblighi e doveri di servizio	art. 68 Si richiama il Regolamento Organico dei dipendenti ROD. Inoltre, i dipendenti devono adempiere con zelo ed assiduità ai doveri inerenti alla carica. Nell'espletamento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuto all'ossequio delle norme di cortesia nei rapporti con la cittadinanza e l'utenza.
Segretario comunale	art. 69 Si richiamano gli artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142 LOC.
Diritto di firma	art. 70 Si richiama l'art. 138 a LOC.

Il perito

art. 71

Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie.

In caso di impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

La retribuzione del perito è carica dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diaria e indennità

Emolumenti

a) onorario

art. 72 (nuovo)

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari :

il Sindaco :	Fr. 6'000.- annui
il Vicesindaco :	Fr. 3'700.- annui
i municipali	Fr. 3'000.- annui

Inoltre, riceveranno un'indennità di Fr. 30.- per seduta alla quale presenzieranno.

b) diarie

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni ricevono le seguenti indennità:

a) per un'ora di presenza Fr. 25.--
b) per una giornata Fr. 200.--
b) per mezza giornata Fr. 100.--
d) i presidenti delle commissioni del Consiglio comunale ricevono un'indennità supplementare di Fr. 20.-- per ogni seduta alla qual partecipano esplicando la loro funzione;
e) a ogni membro dell'ufficio elettorale è riconosciuta un'indennità di Fr. 20.-- per ogni ora di presenza al seggio;

Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese di trasferta in analogia alle prescrizioni fissate dal Cantone per i propri dipendenti o rappresentanti.

c) rincaro

Gli onorari, le indennità e le diarie di cui ai punti a), b), c), del presente articolo sono adeguate al rincaro all'inizio di ogni legislatura secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Piano finanziario	art. 73 Si richiamano gli artt. 156 LOC, 20 a RALOC.
Preventivi e Consuntivi	art. 74 Si richiamano gli artt. 152, 157 e 167 LOC.
Norme per la gestione finanziaria e la contabilità	art. 75 Fanno stato le norme di cui agli artt. 151a, 155, 158, 161, 171, 171c, 214 LOC.
Moltiplicatore	art. 76 Il Municipio stabilisce il moltiplicatore in base alle disposizioni dell'art. 162 LOC.
Messaggi per investimenti	art. 77 I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie. I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica del Dipartimento come alle disposizioni dell'art. 205 LOC.
Diritto di firma	art. 78 Il Segretario comunale ha il diritto di firma collettiva con il sindaco, con il Vicesindaco e il capo-dicastero finanze per le operazioni relative ai conti correnti.

TITOLO VI

I beni comunali

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Definizione	art. 79 I beni comunali si distinguono in: a) beni amministrativi c) beni patrimoniali
-------------	--

Suddivisione	art. 80 a) beni amministrativi : si richiama l'art. 177 LOC b) beni patrimoniali : richiama l'art. 178 LOC.
Amministrazione	art. 81 Si richiama l'art. 179 LOC. L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
Alienazioni Locazioni	art. 82 Si richiama l'art. 180 LOC.
Titolo di acquisizione ed estensione	art. 83 I beni comunali sono costituiti, acquisiti o estinti per decisione del Consiglio comunale.

CAPITOLO II

Utilizzo dei beni amministrativi

Uso comune	art. 84 Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge e dei diritti altrui.
Uso speciale	art. 85
1) in generale	L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale. Le condizioni d'uso sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o concessione. La decisione deve considerare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
2) di poca intensità	È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. È tale specialmente : il deposito temporaneo di materiali e macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate, la posa di brevi condotte in genere, di trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto. L'occupazione con cinte, cancelli e solette, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie, l'esposizione occasionale di tavolini o bancarelle e simili per l'esercizio di commerci. Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e riunione, salvo l'uso ragionevole dei beni per la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.

- 3) uso durevole È soggetto all'autorizzazione l'uso durevole dei beni amministrativi. È tale specialmente : l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza come la sporgenza di pensiline, balconi; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte in genere, di trasporto dell'energia, per radio e televisione via cavo; l'utilizzazione esclusiva e durevole per le affissioni pubblicitarie, l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci, cassette e vasi per piante e fiori, tende.
- 4) procedura Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
- 5) condizioni Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.
- 6) durata
revoca La durata massima per le autorizzazioni è di 1 anno.
La durata massima per le concessioni è di 10 anni.
Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
- La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
- 7) responsabilità Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere richieste garanzie adeguate.
Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

CAPITOLO III

Tasse

Ammontare

art. 86

le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi sono fissate dalla relativa ordinanza, ritenuti i seguenti limiti massimi:

- a) uso temporaneo di posteggi per il deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri o simili : da fr. 20.- a fr. 50.- il mq occupato per mese o frazione di mese;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, da fr. 20.- a fr. 50.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni se ciò non è già assunto dal richiedente.

Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Criteri di computo

art. 87

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Le tasse sono dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Esenzioni

art. 88

Sono esenti da tasse le utilizzazioni a fini ideali quali riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, feste organizzate da Associazioni, Società sportive o ricreative di Bedigliora senza fini di lucro.

CAPITOLO IV

Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie

Fideiussioni e mutui	art. 89 Si richiama l'art. 183 LOC.
Divieti	art. 90 Si richiamano gli art. 182, 184 e 185 LOC.
Prestazioni obbligatorie	art. 91 Si richiama l'art. 181 LOC In caso di catastrofi naturali e di eccezionali eventi il municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII

Ordine pubblico

Norma generale	art. 92 Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza nella giurisdizione del Comune, incombe al Municipio. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio può stabilire collaborazioni con altri Corpi di polizia o chiedere l'intervento della polizia cantonale.
Rumori molesti divieto	art. 93 Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare : i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere ed in generale ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie o piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto. In ogni caso l'emissione di rumori molesti deve rispettare i limiti di sensibilità definiti dal piano regolatore per le singole zone.
Quiete notturna	art. 94 Fra le 23.00 e le ore 07.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

Lavori rumorosi	<p>art. 95 L'esecuzione di lavori rumorosi è vietata tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, qualora ciò potesse provocare pregiudizio a terzi.</p>
Lavori festivi e notturni	<p>art. 96 Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.</p>
Lavori agricoli e giardinaggio	<p>art. 97 Nei giorni festivi riconosciuti sono vietati i lavori di giardinaggio con macchinari rumorosi. Le macchine agricole e da giardinaggio (tosaerba, fresatrici, motoseghe, ecc.) devono funzionare in modo da non arrecare eccessivo e prolungato disturbo. Il loro impiego è comunque vietato la domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00.</p> <p>L'accensione di fuochi all'aperto è regolata dalle normative cantonali.</p> <p>Salvo i casi speciali autorizzati dal Municipio lo spandimento di letame per le necessità agricole è ammesso unicamente in giornate piovose o nell'imminenza di precipitazioni. Questi lavori sono comunque vietati nei giorni festivi riconosciuti.</p>
Esercizi pubblici	<p>art. 98 Le attività degli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica. Esse sono sottoposti alla disposizione della legge cantonale.</p>
Ballo e manifestazioni ricreative	<p>art. 99 L'organizzazione di balli e altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai relativi regolamenti di applicazione. Autorizzazioni per eventuali prolunghi d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico possono essere concesse per circostanze particolari. La pratica della disciplina softair e altre simili è vietata su tutto il territorio comunale. È riservata l'applicazione della legge superiore.</p>
Funzioni religiose rispetto	<p>art. 100 Durante lo svolgimento di funzioni religiose sono proibiti, nelle vicinanze delle chiese, i giochi, gli schiamazzi, le riunioni</p>

rumorose nonché qualsiasi altro atto che possa turbare le funzioni stesse.

TITOLO VIII

Polizia locale

CAPITOLO I

Lavori – manomissioni e danneggiamenti - affissioni

Lavori stradali

art. 101

Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia

Manomissioni
danneggiamenti

art. 102

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti, agli albi comunali e alla proprietà pubblica in genere.

Affissioni

art. 103

Sono vietate le affissioni in genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa autorizzazione del Municipio.

Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica, contrarie alla moralità od oltraggiose verso terzi.

Siepi e muri di cinta

art. 104

I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione regolare di muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio della vegetazione sporgente in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e garantire la visibilità e la sicurezza del traffico.

In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica, contrarie alla moralità od oltraggiose verso terzi.

Costruzioni pericolanti	<p>art. 105 I proprietari sono tenuti ad eseguire la regolare manutenzione degli stabili per salvaguardare l'aspetto decoroso ed eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni o altre opere pericolose.</p> <p>In caso di pericolo il Municipio può ordinare le necessarie misure, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.</p>
Gronde e paraneve	<p>art. 106 I proprietari di stabili sono tenuti a munire i tetti verso l'area pubblica di paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastre di ghiaccio. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone e cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.</p>
Polizia mortuaria	<p>art. 107 Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e alla pulizia del cimitero e alla polizia mortuaria, sono fissate da un regolamento speciale, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>

CAPITOLO II

Polizia sanitaria - animali

Generalità	<p>art. 108 L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.</p>
Rifiuti	<p>art. 109 La raccolta e la distruzione dei rifiuti è oggetto di regolamentazione particolare.</p>
Cani	<p>art. 110 Sull'area pubblica i cani devono essere tenuti al guinzaglio. I proprietari devono attuare, nella loro proprietà, tutte quelle misure atte ad evitare la fuga e sono responsabili dell'incolumità dei passanti. Devono intervenire qualora il cane disturbasse, in particolare durante le ore serali e notturne, con latrati continui, la quiete pubblica. I proprietari sono inoltre tenuti a pulire il suolo pubblico là dove esso sia stato lordato dai loro animali.</p>

Maltrattamenti

art. 111

È vietato maltrattare animali di qualsiasi genere o specie.
Il Municipio denuncerà ogni caso di maltrattamento all'autorità competente.

CAPITOLO III

La circolazione

Generalità

art. 112

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonale e federali in materia.

Arredo urbano

art. 113

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali e quelli ciclabili, riservare le disposizioni della legge cantonale sulle strade e di altre leggi o regolamenti.

TITOLO IX

Edilizia – protezione del paesaggio e dei beni culturali ed artistici

Generalità

art. 114

Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge di applicazione, alla legge edilizia cantonale, al piano regolatore ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabile.

Il Municipio veglia sull'osservanza delle legislazioni in materia di bellezze naturali e del paesaggio.

Manutenzione
dei fondi

art. 115

I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e scevro di pericoli per terzi.

In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la manutenzione e la pulizia mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

- Ammontare della multa **art. 116**
Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, va fino ad un massimo di fr. 10'000.—, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Rapporti e segnalazioni **art. 117**
Si richiama l'art. 146 LOC.
I municipali e il Segretario comunale che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi in forma scritta.
- Procedura **art. 118**
Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

TITOLO XI

Regolamenti – ordinanze – convenzioni - petizioni

- Regolamenti **art. 119**
Il Consiglio comunale disciplina mediante appositi Regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
- Ordinanze **art. 120**
Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 15 giorni. Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.

Esecuzione di
compiti pubblici

art. 121

Si richiamano gli artt. 193, 193 a, b, c, d, e LOC

Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

Petizioni

art. 122

a) diritto di risposta

Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole, di regola 30 giorni. È considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito la risposta è comunicata al primo firmatario.

b) esame

Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal presidente alla Commissione delle petizioni.

La Commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.

Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie ed abrogative

Entrata in vigore

art. 123

Il presente regolamento entra in vigore non appena ricevuta l'approvazione governativa.

Esso sarà quindi consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta, la prima volta a tutti i fuochi in forma gratuita.

Abrogazioni

art. 124

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 28 giugno 1993 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

oooooooooooo / oooooooooooooo

Adottato dal Consiglio comunale di Bedigliora il 21 dicembre 2009.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Dario Giandeini

Gli scrutatori :

Paolo Ferretti

Lucine Valenti

La Segretaria :

Hedy Andina

Esposto all'albo comunale dal 4 gennaio 2010 al 4 febbraio 2010.

Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione del 10 febbraio 2010.